

**REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO  
DEL PICCHETTO SPECIALISTICO PEDIATRICO  
DEL MENDRISIOTTO**

1. Istituzione

1.1 Il Circolo Medico del Mendrisiotto istituisce un servizio di picchetto specialistico pediatrico volontario notturno, festivo e per il sabato.

2. Basi legali

2.1 Questo servizio è istituito in applicazione del Regolamento OMCT concernente il servizio di picchetto medico notturno e festivo (Regolamento OMCT, attualmente art. 8.4).

2.2 Vengono inoltre richiamati l'art. 40 lett. g LPMed e l'art. 40 Codice Deontologico FMH.

3. Definizione

3.1 Per picchetto specialistico pediatrico si intende la reperibilità del pediatra di regola all'interno del comprensorio.

3.2 Esso vale come picchetto di primo livello, destinato ai pazienti fino al compimento dei 16 anni.

3.3 Il pediatra deve garantire gli interventi necessari durante il periodo di servizio.

3.4 Il servizio garantisce in ogni caso la raggiungibilità telefonica del pediatra. Il pediatra valuterà se sia sufficiente la consulenza telefonica; oppure necessaria la consultazione in studio o la visita a domicilio o l'invio al Pronto Soccorso.

4. Organizzazione

4.1 Il Circolo Medico del Mendrisiotto organizza e garantisce questo servizio specialistico pediatrico tramite il proprio comitato.

4.2 La gestione operativa (turni; sostituzioni; corrispondenza corrente; rapporti con servizi pubblici o privati; preavvisi sulle domande di dispensa) è delegata al “Gruppo Pediatrico del Mendrisiotto, GPM”, composto dal responsabile del servizio di picchetto di base del CMM e da 2 altri membri designati dal Comitato del Circolo.

Il Comitato attribuisce inoltre, a uno dei 3 membri, la funzione di “direttore/referente” del GPM.

4.3 Il GPM rende conto per iscritto, almeno una volta all'anno, al Comitato del Circolo sulla sua attività.

5. Orari di esecuzione

- 5.1 I turni di sabato, domenica e delle giornate festive infrasettimanali iniziano alle ore 07.00 e terminano alle ore 07.00 del giorno seguente.
- 5.2 I turni infrasettimanali notturni iniziano alle ore 20.00 e terminano alle ore 07.00 del giorno seguente.

6. Comprensorio

- 6.1 Il comprensorio del servizio include (riservato l'art. 6.2) tutti i comuni del Distretto di Mendrisio e il comune di Brusino Arsizio.
- 6.2 I servizi di picchetto per Melano sono assunti dal Circolo Medico di Lugano e non sottostanno a questo Regolamento.

7. Autonomia dei pediatri

- 7.1 Il servizio di chiamata fa capo al n° telefonico 091 800 18 28 (servizio centralizzato delle urgenze).
- 7.2 I pediatri hanno la facoltà di organizzare fra di loro i turni; a condizione che il servizio sia garantito e che il servizio centralizzato delle urgenze sia informato tempestivamente sulle modifiche del piano dei turni.
- 7.3 La sostituzione duratura o sistematica tramite un collega non è ammessa.
- 7.4 Di regola non è consentita la contemporaneità con un altro servizio di picchetto, né istituzionale né privato.  
Su richiesta scritta e motivata il Comitato del Circolo può autorizzare la partecipazione in contemporanea ad altri servizi di picchetto nel territorio del Circolo, a condizione che non si sovrappongano in misura determinante con questo picchetto pediatrico.

7.5

- a) Il pediatra che, per qualsiasi motivo, fosse nell'impossibilità di coprire il suo turno è responsabile della propria sostituzione con un altro collega assoggettato a questo picchetto pediatrico ed è tenuto a informare immediatamente il servizio centralizzato delle urgenze.  
Ciò vale anche per assenze elettive di corta durata.
- b) In caso di malattia o di infortuni, improvvisi o di lunga durata, il Comitato del Circolo, d'intesa con il GPM, si attiva su pronta segnalazione dell'interessato per regolare la sostituzione e informando il servizio centralizzato delle uregenze.

8. Assoggettamento

- 8.1 Possono partecipare a questo picchetto specialistico pediatrico i pediatri con ambulatorio principale nel Distretto; e che ne fanno richiesta al Comitato del Circolo. Fa stato il luogo iscritto nel Registro delle professioni mediche Med Reg.
- 8.2 La richiesta deve essere formulata per iscritto, con accettazione esplicita delle disposizioni di questo Regolamento.
- 8.3 Il pediatra che intenda successivamente rinunciare alla partecipazione deve darne comunicazione scritta al Comitato del Circolo con preavviso di almeno 6 mesi e per la fine dell'anno civile.
- 8.4 L'assoggettamento vale sino alla fine dell'anno civile durante il quale il pediatra compie 60 anni. Su richiesta scritta il Comitato del Circolo potrà prolungare la partecipazione.
- 8.5 Il pediatra è tenuto a comunicare al Comitato del Circolo il raggiungimento dei 60 anni entro il 30 settembre dell'anno, per permettere una corretta programmazione per l'anno successivo.  
Richieste tardive potranno essere considerate solo per il secondo anno successivo.
- 8.6 La partecipazione a questo picchetto specialistico pediatrico sostituisce, fin che dura, l'obbligo di partecipazione al servizio di picchetto di base (Regolamento OMCT, attualmente: art. 5.1 c).
- 8.7 Sono inoltre direttamente applicabili le ulteriori esenzioni previste dal Regolamento OMCT (attualmente: art. 5).
- 8.8 Il Comitato del Circolo può inoltre ammettere a partecipare a questo picchetto specialistico pediatrico i medici del Distretto (come da art. 8.1) non detentori di un titolo di perfezionamento in pediatria ma che tuttavia attestino le competenze necessarie per svolgere correttamente il servizio.  
Per questi medici l'ammissione non sostituisce l'obbligo di partecipazione al servizio di picchetto di base.

## 9. Dispense e contributo sostitutivo

- 9.1 In caso di attività professionale nel Distretto, documentata come uguale o inferiorie al 50%, il pediatra può chiedere per iscritto, entro il 30 settembre di ogni anno civile, la riduzione dell'onere di picchetto al 50% per l'anno successivo e fin quando l'attività ridotta perdurerà.  
Richieste tardive potranno essere considerate solo per il secondo anno successivo.
- 9.2 Sono inoltre applicabili i motivi di dispensa previsti dal Regolamento OMCT (attualmente: art. 10).
- 9.3 Il pediatra dispensato dal servizio per motivi non medici né di anagrafe è tenuto a versare al Circolo un contributo sostitutivo di CHF 2'000.-- per anno, se del caso ridotto proporzionalmente all'attività come da art. 9.1.

9.4 Le domande di dispensa, con motivazione scritta, sono presentate al Comitato del Circolo, che decide sollecitamente previo preavviso del GPM e, se del caso, dopo aver sentito l'istante.

La decisione deve menzionare esplicitamente la facoltà e il termine di ricorso.

Contro la decisione del Comitato è dato ricorso al Consiglio Direttivo dell'OMCT entro 15 giorni delle notifica. Contro la decisione del Consiglio Direttivo è dato ricorso al medico cantonale entro 15 giorni dalla notifica (art. 69a cpv. 3 Legge Sanitaria).

I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo diversa disposizione del presidente del Consiglio Direttivo rispettivamente del medico cantonale.

10. Finanziamento/costi

10.1 I costi di organizzazione e di gestione del servizio sono assunti dal CMM.

10.2 I contributi sostitutivi prelevati come da art. 9.3 sono da versare al CMM.

11. Entrata in vigore

11.1 Il Comitato del Circolo stabilisce l'entrata in vigore di questo Regolamento, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea del CMM e del Consiglio Direttivo.

12. Approvazioni

12.1 Questo Regolamento è stato approvato dall'assemblea del CMM il 09/06 2015.

12.2 Questo Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'OMCT il 11.03.2015.

13. Entrata in vigore

13.1 Il Comitato del CMM, preso atto dell'approvazione di questo Regolamento come da art. 12, stabilisce la sua entrata in vigore dal 01. 05. 2015.